



Aree protette  
Alpi Marittime

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120

del 19 marzo 2019

- con impegno di spesa  
 senza impegno di spesa

### Oggetto:

PROGETTO ALCOTRA N. 1681 TRA[ce]S (Attività 4.3.2a)

Impegno e liquidazione spese per polizza assicurativa per trasporto, maneggio e custodia reperti archeologici della Collezione Moriez del Musée départemental Préhistorique de Quinson per l'esposizione temporanea transfrontaliera a Chiusa di Pesio, periodo 20/03/2019-07/12/2019.

Percipiente: AON S.p.a.

CUP I11E17000440006  
CIG Z8227A54E6

## IL DIRETTORE F.F.

- Rilevato che in data 28.05.2015 con Decisione n. C (2015) 3707 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg V-A Francia - Italia 2014-2020", relativo alla frontiera italo-francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera);

- Premesso che la Région Rhone-Alpes, Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Francia - Italia ALCOTRA, in applicazione delle decisioni assunte dal Comitato di Marsiglia tenutosi il 15 giugno 2015, ha aperto il secondo bando con scadenza 15 febbraio 2016;

- Preso atto che nell'ambito del secondo bando, per la presentazione di progetti singoli con scadenza 15/02/2016, l'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime ha partecipato alla predisposizione del progetto dal titolo "TRACES Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud" depositato a finanziamento nell'obiettivo specifico 3.1. "Patrimonio naturale e culturale - Incrementare il turismo sostenibile nell'area ALCOTRA";

- Rilevato che il progetto vede la partecipazione dei seguenti partner:

- 01 Comune di Bene Vagienna (capofila)
- 02 Comune di Cuneo - Settore cultura e attività promozionali
- 03 Comune di Chiusa di Pesio
- 04 Unione dei Comuni del Fossanese
- 05 Conseil départementale des Alpes de Hautes Provence (CD04)
- 06 Comune di Digne-Les-Bains
- 07 Comune di Castellane
- 08 Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (EAM)

- Rilevato che il ruolo di capofila di progetto è assunto dal Comune di Bene Vagienna;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 7 del 2 febbraio 2016 di approvazione della proposta progettuale a titolo: "TRACES Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud";

- Rilevato che la quota complessiva in capo all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, prevedeva il seguente piano di finanziamento:

€	229.755,00	finanziamento FESR
€	<u>40.545,00</u>	finanziamento CPN
€	270.300,00	costo totale del progetto

- Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 5 ottobre 2016, come da comunicazione prot. n. I40183L350/206033 del 28/11/2016, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di finanziamento del progetto n. 1681 "TRACES Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud", decidendo nel contempo una **riduzione del 15% del costo totale** del progetto e relativa sovvenzione FESR;

- Dato atto che a seguito di valutazioni ed accordi presi in seno all'intero partenariato, al fine di praticare la riduzione preservando gli obiettivi ed i risultati del progetto come descritti nella documentazione depositata, il piano finanziario dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime è stato ridotto del 15,24%, con una **decurtazione pari a € 41.200,00** sul piano finanziario depositato;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 10 gennaio 2017 che approva la riduzione del 15,24% del piano finanziario di progetto con una decurtazione pari a € 41.200,00 sul piano finanziario depositato;

- Rilevato che con notifica del 25 aprile 2017 l'Autorità di Gestione - Regione Auvergne-Rhone-Alpes ha trasmesso la Convenzione di attribuzione del nuovo contributo FESR e del piano finanziario definitivamente approvato che risulta così riformulato:

PAESI	Totale	FESR	CPN	CONTROPARTITE PRIVATE.
Italia	1.283.492,00	1.090.968,20	192.523,80	0
Francia	1.096.508,00	932.031,80	164.476,20	0
Totale	2.380.000,00	2.023.000,00	357.000,00	0

ed il **nuovo piano finanziario** per l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime risulta così riformulato:

Contributo FESR	€ 194.735,00
Contributo CPN	€ 34.365,00
Costo totale progetto	€ 229.100,00

- Rilevato che il progetto ha durata di 36 mesi dalla data del 25/04/2017 e dovrà concludersi il 24/04/2020;

- Rilevato che nel WP 4.3.2a - "Ospitalità esposizione temporanea transfrontaliera età del Bronzo" è programmata l'organizzazione della mostra transfrontaliera "I tesori alpini dell'età del Bronzo", che si avvale del coordinamento scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

- Rilevato che tale mostra si svolgerà simultaneamente presso il Museo Avena di Chiusa di Pesio (CN) e il Musée departemental de Préhistoire des Gorges du Verdon a Quinson (Alpes de Hautes Provence - Francia), con uno scambio di reperti tra le due sedi espositive che, per la sede di Chiusa di Pesio prevede:

- il trasporto dei reperti archeologici del Musée departemental de Préhistoire des Gorges du Verdon di Quinson da Quinson a Chiusa Pesio;
- si occuperanno del trasporto dei reperti (andata 21.03.2019 e ritorno 5.12.2019), opportunamente imballati e incassati, i dipendenti del Musée di Quinson;
- il maneggio dei reperti sarà a cura del personale altamente qualificato della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo e del Musée departemental de Préhistoire de Quinson;

- Rilevato che per il trasferimento e la custodia in Italia dei reperti archeologici francesi (collezione di Moriez) la Soprintendenza ha richiesto copertura assicurativa, con le seguenti caratteristiche:

- \* valore dei reperti archeologici del Musée departemental de Préhistoire des Gorges du Verdon di Quinson: 58.400 euro
- \* assicurazione dei reperti archeologici sui rischi di perdita, deterioramento, sparizione in seguito a incidente, incendio, esplosione, fulmine, furto, furto con destrezza, danni dall'azione dell'acqua, atti di terrorismo, tutti i rischi di danneggiamento dei materiali compresi quelli dovuti a forza maggiore o imputabili a un terzo, indennizzo in euro del valore dichiarato, senza deprezzamento e senza franchigia
- \* copertura del trasporto dal luogo di origine al luogo di consegna e ritorno, compresi i momenti di montaggio e smontaggio nelle vetrine nei musei e durante il carico-scarico dal mezzo di trasporto
- \* durata della copertura assicurativa dal 20.03.2019 al 7.12.2019

- Dato atto che occorre autorizzare il **Settore Valorizzazione Territorio e Comunicazione** a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente Determinazione gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti;

- Richiamata la legge 145 del 30 dicembre, (legge di bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 gli affidamenti di beni e servizi sotto i 4.999,00 euro, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico di cui alla norma sopra richiamata;

- Rilevato che l'Ente ha stipulato tutte le sue polizze assicurative attraverso la ditta AON SpA Insurance & Reinsurance Brokers, che agendo come broker seleziona le compagnie assicurative che offrono le maggiori tutele al miglior prezzo;

- Rilevato che nello specifico caso, relativo al servizio di assicurazione dell'esposizione temporanea transfrontaliera età del Bronzo, ricorrono le condizioni sopra richiamate e si intende pertanto, attivare la procedura per un **affidamento diretto** ai sensi dell'articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Contatta in merito la Ditta **AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers** per la polizza assicurativa per il trasporto, il maneggio e la custodia dei reperti archeologici della Collezione Moriez del Musée departemental de Préhistoire des Gorges du Verdon da Quinson (Francia) a Chiusa di Pesio (CN) **per il periodo dal 20 marzo 2019 al 7 dicembre 2019** alla quale è stato richiesto un preventivo di spesa (protocollo n. 1049 del 7/03/2019) e che il broker ha presentato una polizza assicurativa da stipulare con la Reale Mutua Assicurazioni, con le caratteristiche sopra citate e per una spesa pari a € 549,74 (protocollo n. 1307 del 19/03/2019);

- Vista la **polizza assicurativa**, allegata al presente atto per farne parte integrante;

- Richiamato l'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge n. 2017 del 17 dicembre 2010 in materia di norme sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** relativi ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

- Rilevato che, trattandosi di servizio assicurativo, non è soggetto ad IVA;

- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di **€ 549,74** può essere assunto al **capitolo 69200 – codice U.2.02.03.99.001** del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- Rilevato che la somma corrispondente all'impegno di cui sopra è riportata a bilancio tra le somme presenti in avanzo con vincolo di destinazione;

- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Settore Valorizzazione del Territorio e Comunicazione (Giovanni Villani);

- Dato atto che il Responsabile tecnico per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Funzionario Giorgio Bernardi, in capo al Servizio Comunicazione, mentre il Responsabile amministrativo responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è l'Istruttore Daniela Quaranta;

- Rilevato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 25 febbraio 2019 è stato approvato il **Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019** e dato atto che

le somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore f.f. con Decreto Presidenziale n. 24 del 12 giugno 2017 (assegnazione n. 01/17);

- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante "Disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;

- Visto altresì il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata modificata e integrata la normativa inerente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti Strumentali definendone, pertanto, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2019 è stato redatto utilizzando capitoli del nuovo "Piano dei Conti Integrato" adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette Piemontesi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

### **IL DIRETTORE F.F.**

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- Visto l'art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

- Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f. al geom. Giuseppe Canavese;

- Vista la Legge Regionale n.7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare il Capo V articolo 45 "Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali" nonché il regolamento regionale di contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;

- Vista la Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);

- Vista la legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019);

- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013;

- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;

- Vista l'art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l'art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 novembre 2012 in materia di "amministrazione trasparente";

- Visto l'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;

- Acquisito il **parere di regolarità tecnica** del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento individuato con il presente atto;

- Acquisito sul presente atto **parere favorevole di regolarità contabile**, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Presidente con **Decreto Presidenziale n. 24 del 12 giugno 2017** (assegnazione n. 01/17), riportate a bilancio tra le somme presenti in avanzo con vincolo di destinazione;

## D E T E R M I N A

- Di autorizzare l'applicazione delle procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 trattandosi di spese di importo inferiore ad € 40.000,00 per le quali è consentito l'**affidamento diretto** da parte del Responsabile del Procedimento;

- Di confermare l'affidamento del servizio di gestione dei rischi assicurativi (trasporto, maneggio, custodia) della Collezione Moriez del Musée departemental de Préhistoire des Gorges du Verdon da Quinson (Francia) a Chiusa di Pesio (CN) per il periodo dal 20 marzo 2019 al 7 dicembre 2019, come meglio dettagliato in premessa, alla Ditta AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, con sede in Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano, Agenzia di Cuneo in Piazza Galimberti, 2/b 12100 Cuneo, CF 10203070155, PIVA 11274970158;

- Di dare atto che la polizza assicurativa di cui sopra, valida dal 20 marzo 2019 al 7 dicembre 2019, stipulata con Reale Mutua Assicurazioni, prevede il pagamento di un premio pari a € 549,74;

- Di affidare il servizio assicurativo secondo le norme contenute nella **polizza assicurativa** allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di **€ 549,74** (oneri fiscali inclusi) al **capitolo 69200 – codice U.2.02.03.99.001** del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Importo	CP Competenza FPV Fondo Pluriennale Vincolato	Esercizio di esigibilità
69200	549,74	CP	2019

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che trattasi di spesa non ricorrente (investimenti);
- Di dare atto che i servizi assicurativi non sono soggetti ad IVA;
- Di dare atto che la controparte assume tutti gli **obblighi di tracciabilità dei flussi** finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Di provvedere alla liquidazione a presentazione di fattura elettronica, nei termini stabiliti dalla lettera contratto e previo collaudo previsto dall'art. 41 della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Settore Valorizzazione del Territorio e Comunicazione (Giovanni Villani);
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Funzionario Giorgio Bernardi, in capo al Servizio Comunicazione, mentre il Responsabile amministrativo responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è l'Istruttore Daniela Quaranta;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la **regolarità tecnica** del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di **regolarità contabile**;
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull'albo on line sul sito dell'Ente;

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dall'art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

Il Direttore f.f.  
Giuseppe Canavese




Regione Piemonte  
Aree protette  
**Alpi Marittime**

**Allegati:**

- 
1. Proposta di polizza assicurativa (prot. 1037-19/03/2019)




DQU/GBE/NVI



## PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giovanni Villani, Funzionario Responsabile del Settore Valorizzazione del Territorio e Comunicazione, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Funzionario  
Giovanni Villani



## PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l'avvenuta registrazione del seguente impegno di somme:

Numero Assegnazione	Numero Impegno	Numero Subimpegno	Capitolo	Codice	Importo
01/17	112/19	01/19	69200	U.2.02.03.99.001	549,74

Il Funzionario  
Luciana Baretto



## PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal...28/03/2018.....  
al...11/04/2018..... all'Albo del Parco on line su apposita sezione del sito  
[www.aareprotettealpimarittime.it](http://www.aareprotettealpimarittime.it)

Il Direttore f.f.  
Giuseppe Canavese



Regione Piemonte  
Aree protette  
Alpi Marittime





Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122  
 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese  
 Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino  
 N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
 assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo  
 Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

**Mostre D'Arte ed Esposizioni**  
 Assicurazione Trasporti

PER LE IMPRESE

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA DI CUNEO		CODICE 137	NUMERO DI BOZZA 5488045	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA 050	TRIS 30212
CONTRAENTE ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME				CODICE FISCALE O PARTITA IVA	01797320049	
DOMICILIO PIAZZA REGINA ELENA 30		VALDIERI		CN	C.A.P.	12010
DECORRENZA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	DURATA CONTRATTO	DATA PRIMA SCADENZA	RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE	
g. 20 m. 03 a. 2019	g. 06 m. 12 a. 2019	a. 00 m. 08 g. 17	g. 06 m. 12 a. 2019	Temporaneo	sl/no NO	
SOSTITUISCE LE POLIZZE			NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA
N. PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL	COASSICURAZIONE	INCASSATO AL
sl/no				ri. a.		
			408,80	40,88	0,00	100,06
			TOTALE PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA
			0,00	0,00	0,00	0,00
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE
NO	NO	SI	MO	30206	NO	
sl/no	sl/no	sl/no			sl/no m. a.	Agenzia Ramo N. Polizza
			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
			Agenzia Ramo N. Polizza			

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Reale Mutua assicura, alle Condizioni Generali dei seguenti Capitolati, in quanto applicabili, caso per caso, in relazione ai mezzi di trasporto impiegati:

- POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE PER MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO
- POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE PER MERCI TRASPORTATE A MEZZO FERROVIA O POSTA
- POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA SOPRA MERCI
- POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE MERCI (ESCLUSI I VALORI) SPEDITE PER VIA AEREA

ed alle Condizioni Particolari stampate della presente polizza, nonché alle Condizioni Facoltative che prevarranno su quelle stampate nella sua qualità di organizzatore per conto di CHI SPETTA

Le opere in appresso descritte esposte alla Mostra d'Arte che sarà tenuta a VIA MAZZINI N. 4 - 12013 CHIUSA DI PESIO

presso MUSEO DI CHIUSA DI PESIO-TESORI ALPINI DELL'ETA' DEL BRONZO

dal 29/03/2019 al 01/12/2019 provenienti da FRANCIA

e spedite a mezzo Autocarro

**SOMMA ASSICURATA Euro 58.400**

**CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI (solo se espressamente contrassegnate):**

- CLAUSOLA A - Ripristino**
- CLAUSOLA B - Deprezzamento**

Formano parte integrante della presente polizza l'allegato 5044/9 TRA composto da n° 6 pagine, l'allegato Mod. 5043 TRA, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod. 5060 VAR.



Utente:A11371C  
 Mod. 5044 TRA

Il presente documento  
- ad uso interno -  
non dà diritto alla copertura assicurativa

### ELENCO OPERE ASSICURATE

AGENZIA: CUNEO

BOZZA n. : 5488045 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE DELLE OPERE Titolo, dimensioni e autore	PROPRIETARIO ed indirizzo PROVENIENZA e MEZZO DI TRASPORTO	VALORE Assicurato Euro
VEDERE ELENCO ALLEGATO -		58.400
TOTALE EURO		58.400

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI  
L'Agente Procuratore



Il presente documento  
- ad uso interno -  
non dà diritto alla copertura assicurativa

**ALLEGATO**

AGENZIA : CUNEO

BOZZA n. : 5488045 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

**CLAUSOLA A TESTO LIBERO**  
ALLEGATE CONDIZIONI ADDIZIONALI.

SI PRECISA CHE IL TRASPORTO DELLE OPERE VIENE EFFETTUATO TRAMITE AUTOMEZZO RENAULT KANGOO  
TARGATO .....

*Il presente documento  
- ad uso interno -  
non dà diritto alla copertura assicurativa*

Il presente documento  
- ad uso interno -  
non dà diritto alla copertura assicurativa

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence - Musée de Préhistoire des gorges du Verdon  
LISTE DES OBJETS DU DEPOT DE MORIEZ (Alpes de Haute-Provence)

Num.Inv	Date entrée	Dénomination / Description	Matériaux / techniques	Etat	Mesures	Prov.	Estimation en euros
MPGV.D2002.2.1	20-nov-02	1 phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti ). La phalère a été obtenue par martelage d'un disque de métal. Elle est percée de 2 trous forés depuis la face interne de l'objet après décoration. Le décor de bossettes a été réalisé par emboutissage de la tôle depuis la face interne à l'aide d'un pointeau (décor en relief dit "au repoussé").	Moyen ; Intégrité : bonne. Restauré	H. 54mm; diam. 150mm; Pds 181g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.2	20-nov-02	1 phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Intégrité : bonne. Restauré	diam. 150 à 155mm. Pds 134.5g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.3	20-nov-02	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Intégrité : bonne phalère pliée. Restauré	H. 43mm; diam. 108 à 118mm; Pds 98g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.4	20-nov-02	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Intégrité : moyenne. phalère légèrement pliée. Restauré	L. 95mm; i. 84mm; H. 31mm; Pds 54g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.5	20/11/2002	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Etat général : phalère pliée Intégrité : moyenne. Restauré	L. 78mm; i. 61mm; H. 31mm; Pds 41g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.6	20/11/2002	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Intégrité : phalère pliée et cassée. Restauré	L. 110mm; i. 83mm; H. 40mm; Pds 46g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.7	20/11/2002	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Intégrité : bonne. Restauré	H. 20mm; diam. 72 à 75mm; Pds 31g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.8	20/11/2002	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; Intégrité : bonne. Restauré	H. 15mm; diam. 61mm; Pds 35g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.9	20/11/2002	1 Phalère décorée. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen. Restauré	H. 15mm; diam. 58 à 61mm; Pds 33g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000

MPGV.D2002.2.10	20/11/2002	1 Phalère. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen. restauré	L. 80mm; l. 51mm; H. 2mm; Pds 22g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.11	20/11/2002	1 Phalère. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; restauré	H. 16mm; diam. 67 à 68mm; Pds 31g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.12	20/11/2002	1 Phalère. Age du Bronze	bronze (martelé , embouti )	moyen ; restauré	H. 15mm; diam. 63mm; Pds 31g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.13	20/11/2002	1 Rouelle. Age du Bronze	bronze bronze	restauré	L. 80mm; l. 51mm; E. 2mm; Pds 22g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	200
MPGV.D2002.2.14	20-nov-02	1 Rouelle. Age du Bronze	bronze (moulé ) , Les 2 orifices de suspension sont déformés, témoignant de l'usure de l'objet.	restauré	L. 60mm; E. 3mm; diam. 51mm; Pds 19.5g; l. 14mm; H. 10mm; dimensions des boucles de suspension diam. 12mm; dimensions de l'orifice central Dimensions de l'anneau.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	200
MPGV.D2002.2.15	20/11/2002	1 Rouelle à décor incisé. Age du Bronze	bronze	restauré	E. 2 à 3mm; diam. 46mm; Pds 19g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	200
MPGV.D2002.2.16	20/11/2002	1 Epingle. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 242mm; Pds 25g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	200
MPGV.D2002.2.17	20/11/2002	1 Couteau à soie. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 250mm; l. 28mm; Pds 86g; largeur de la soie : 42 mm	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	1500
MPGV.D2002.2.18	20-nov-02	1 Bracelet ouvert décoré. Age du Bronze	bronze	restauré	l. 73mm. Largeur de l'ouverture : 24 mm. Pds 56g.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.19	20/11/2002	1 Bracelet ouvert. Age du Bronze	bronze	restauré	l. 62mm; Largeur de l'ouverture : 30 mm. Pds 28g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes- de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000

MPGV.D2002.2.20	20/11/2002	1 Torque. Age du Bronze	bronze	moyen : intégrité : torque déformé (tordu) ; restauré	L. 155mm ; l. 122mm ; Pds 82g Ouverture : 18 mm	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	3000
MPGV.D2002.2.21	20/11/2002	1 Torque. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 186mm ; l. 164mm ; Pds 173g ; Ouverture : 82 mm	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	3000
MPGV.D2002.2.22	20/11/2002	1 Torque. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 192mm ; l. 143mm ; Pds 140g ; Ouverture : 110 mm	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	3000
MPGV.D2002.2.23	20/11/2002	1 Torque avec perles. Age du Bronze	bronze (torsadé, moulé). La tige du torque, de section carrée, a été torsadée. Ses extrémités sont aplaties et enroulées. Les perles ont été coulées d'une seule pièce à l'exception de l'une d'entre elles, obtenue par enroulement d'une lame de métal.	restauré	L. 152mm ; l. 120mm ; Pds 89g ; Dimensions du torque L. 15mm ; diam. 4mm ; Dimensions des branches de l'anneau cruciforme L. 42 mm ; l. 38 mm ; E. 2 à 3 mm ; diam. 11 mm interne ; Dimensions de l'anneau cruciforme.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	3000
MPGV.D2002.2.24	20/11/2002	1 Torque. Age du bronze	bronze	moyen : Etat général : tordu et brisé à une extrémité Intégrité : fragment. Restauré	L. 240mm ; l. 91mm ; Pds 138g ; Poids des perles : de 2,5 à 3 g.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	3000
MPGV.D2002.2.25	20/11/2002	1 Anneau. Age du Bronze	bronze	moyen. Restauré	Externes : diam. 25mm ; Pds 9g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	100
MPGV.D2002.2.26	20/11/2002	6 bagues. Age du Bronze	bronze	Bagues enroulées ornées de cannelures. Restauré	L. 15 à 20mm ; diam. 25 à 30mm ; Pds 60,5g ; Chaque bague pèse entre 10 et 18,5 g.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	200
MPGV.D2002.2.27	20/11/2002	36 pendeloques. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 35 à 40mm ; l. 17mm ; Pds 167g ; Poids d'une pendeloque : 4,5 g.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2000
MPGV.D2002.2.28	20/11/2002	8 tubes. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 47 à 168mm ; E. 5 à 10mm ; Pds 116g ; Poids du plus grand tube : 23 g.	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	800
MPGV.D2002.2.29	20/11/2002	1 Disque. Age du Bronze	bronze	restauré	E. 1,5mm ; diam. 44mm ; Pds 12,5g	Europe / France / Provence Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	500

MPGV.D2002.2.30	20/11/2002	1 Tube spirale. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 30mm; Pds 2g	Europe / France / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	200	
MPGV.D2002.2.31		1 Pendentif à chaînettes constitué d'une plaque ajourée (boucle) et de 2 attaches symétriques de forme triangulaire, comportant chacune 5 orifices auxquels sont suspendues des chaînettes et des pendeloques. Ce fragment comporte 7 chaînettes (356 petits anneaux) et 7 pendeloques triangulaires nervurées, toutes reliées entre elles par un anneau. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 10mm; l. 6mm; Dimensions des orifices de la barrette. l. 45mm; H. 17mm; Dimensions de la partie ovulaire de la barrette. l. 47mm; H. 11mm; Dimensions de la barrette. L. 26 à 27mm; l. 5 ou 6mm; Dimensions des orifices ovulaires. l. 3 à 7mm; Dimensions des tiges plates entre l'anneau et la barrette diam. 28mm; Dimensions extérieures de l'anneau central. L. max 140mm; l. max 47mm; E. 2.5mm; Dimensions de la plaque ajourée allongée. L. 250mm; Dimensions des chaînettes. L. max. 370mm; l. max 42mm; Pds 240g; Dimensions du pendentif.	Europe / France / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	3500	
MPGV.D2002.2.32	20/11/2002	1 Pendentif à chaînettes. Boucle fragmentée reliée à 5 chaînettes dont 3 entières auxquelles sont suspendues 2 pendeloques, et 2 fragments de chaînette. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 335mm; l. max 47mm; Pds 125g; Largeur maximale au niveau de la boucle : 47 mm	Europe / France / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	2500	
MPGV.D2002.2.33	20/11/2002	1 Chaînette. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 275mm; Pds 70g	Europe / France / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	1500	
MPGV.D2002.2.34	20/11/2002	1 Chaînette. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 285mm; Pds 33,5g	Europe / France / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	1000	
MPGV.D2002.2.35	20/11/2002	1 Chaînette. Age du Bronze	bronze	restauré	L. 133 (chaînette)mm; diam. 6 et 9 (anneaux)mm; Pds 12g	Europe / France / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes-de-Haute-Provence / Moriez / Jas de Bernard	800	
<b>TOTAL 82 objets</b>							<b>Total estimation</b>	<b>58 400 €</b>

## Mostre D'Arte ed Esposizioni

Assicurazione Trasporti

Il presente documento  
- ad uso interno -  
non dà diritto alla copertura assicurativa

## Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da 6 pagine.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966  
realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale":  
buongiorno@realemutua.it - 800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N.  
Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle  
Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua,  
iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



## MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le presenti Condizioni Particolari Mod. 5044/9 TRA sono formate da n. 6 pagine.

Le Condizioni Particolari che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali dei vari capitolati indicati nel modulo di polizza

### ART. 1 - LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione s'intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere imballate per il trasporto indicato in polizza. Continua senza interruzione durante il viaggio, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei locali d'esposizione nonché durante il periodo dell'esposizione e per ogni eventuale proroga che dovrà essere notificata a Reale Mutua per il pagamento del relativo sovrappremio.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio, fino alle rispettive località di provenienza e al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti d'origine. Tutte le operazioni di cui sopra e, in particolare quelle di imballaggio, devono essere eseguite da personale specializzato. Salvo patto contrario la garanzia non comprende i danni e le perdite che colpiscono le opere assicurate durante la loro esposizione in mostra all'aperto.

### ART. 2 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

I **Rischi assicurati** - Sono a carico di Reale Mutua (oltre quanto previsto dalle Condizioni Generali dei rispettivi capitolati avanti menzionati) i danni e le perdite, materiali e diretti (non già inclusi nei capitolati medesimi), che possono subire le opere assicurate durante la validità della presente polizza salvo quanto disposto dal paragrafo II "Rischi esclusi". La garanzia si intende prestata esclusivamente per i rischi di giacenza non operativa.

II **Rischi esclusi** - Sono espressamente esclusi le perdite ed i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o rappresentanti o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali della mostra;
- b) furto con destrezza;
- c) mancanza di cose assicurate rilevata soltanto alla fine della mostra attraverso l'inventario;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- e) influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima;
- f) vizio proprio e qualità insite delle opere assicurate: screpolature preesistenti e cadute di colore conseguenti;
- g) lavori di restauro, di manutenzione o di pulitura straordinaria, salvo che non siano ordinati da Reale Mutua a seguito di un sinistro;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- l) ostilità, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- m) cattura, sequestro, arresto, disposizioni restrittive, interdizioni di commercio, blocco, detenzione, e loro conseguenze e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- n) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, tumulti o sommosse civili;
- o) atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio;



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966  
realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale":  
buongiorno@realemutua.it - 800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N.  
Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle  
Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua,  
iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



## MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- p) danni che possono colpire gli enti assicurati durante il loro utilizzo e/o funzionamento e/o manipolazione;
- q) in caso di copertura di materiale elettronico o con componentistica elettronica, sono espressamente esclusi i difetti ed i guasti d'organi interni, a meno che non siano riconducibili ad un avvenimento coperto dalla presente polizza.

Sono infine escluse le rotture di eventuali vetri di protezione delle opere assicurate, mentre è compreso il danno arrecato alle opere stesse dalle predette rotture.

### ART. 3 - CONDIZIONI ESSENZIALI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA

A) Durante il trasporto l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia, e cioè che:

- nei trasporti a mezzo autocarro siano adoperati veicoli furgonati, costantemente e ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia siano adoperati mezzi chiusi;
- nei trasporti a mezzo nave la caricazione sia esclusivamente sottocoperta;
- nei trasporti a mezzo aereo le opere siano caricate in cabina o stiva riscaldata o pressurizzata;
- ove la responsabilità del vettore sia limitata per legge o convenzione internazionale, le opere assicurate siano spedite con dichiarazione di valore in misura non inferiore al 10% del valore assicurato.

B) Durante la giacenza l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia, e cioè che:

I ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup> e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

- II sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza continuo ed ininterrotto, diurno e notturno, anche con personale non armato;
- III non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.

### ART. 4 - ESCLUSIONE OD INCLUSIONE DEL DEPREZZAMENTO

La garanzia può essere prestata, alternativamente, a norma della clausola A o della clausola B che seguono.

**Clausola A - Ripristino** - In caso di danno materiale parziale all'opera assicurata, indennizzabile ai sensi di polizza, Reale Mutua risponderà solo delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, escluso ogni deprezzamento dell'opera assicurata.

Qualora l'opera assicurata consista di due o più pezzi costituenti serie o collezione, non potrà essere reclamato - in rapporto a perdite o danni subiti da singoli pezzi - più del valore proprio di ciascuno degli stessi (da stabilirsi, qualora non sia diversamente accertabile, in base alla proporzione tra il pezzo od i pezzi danneggiati e il valore complessivo della serie o collezione).

**E' pertanto esclusa dall'indennizzo la perdita di valore che detta serie o collezione potrà avere subito nel suo insieme per effetto del danno stesso.**

**Clausola B - Deprezzamento** - In caso di danno materiale parziale all'opera assicurata, indennizzabile a sensi di polizza, Reale Mutua risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima indicata eventualmente a parte.

Qualora la clausola B non sia stata resa operante mediante espressa menzione, la stessa si intenderà annullata ed avrà piena applicazione la Clausola A.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966  
realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale":  
buongiorno@realemutua.it - 800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N.  
Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle  
Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua,  
iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### ART. 5 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

### ART. 6 - VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile è quello per cui l'Assicurato trovasi realmente esposto. L'indicazione da parte del Contraente degli autori delle opere di cui all'unito elenco non implica riconoscimento di autenticità delle medesime da parte di Reale Mutua. L'assicurazione dell'utile sperato non può essere presunta ma deve risultare da precisa pattuizione e deve essere indicata separatamente in polizza.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1907 (Assicurazione parziale), 1908 (Valore della cosa assicurata), 1909 (Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) Codice Civile.

### ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, gli accessori e le tasse devono essere pagati in contanti all'atto della stipulazione dell'assicurazione, presso la Direzione di Reale Mutua o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 Codice Civile;
- fare, nei tre giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- predisporre elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.

### ART. 9 - RIVALSA

Il Contraente e/o Assicurato o chi per essi sono obbligati a fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Qualora gli stessi abbiano pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto. Il Contraente e/o Assicurato sono inoltre obbligati, su richiesta di Reale Mutua, a fare a proprio nome, ma sotto la direzione ed a rischio della medesima, tutti gli atti giudiziari e stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni.

### ART. 10 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente e/o Assicurato devono tenere a disposizione di Reale Mutua e degli eventuali periti, gli indizi materiali del sinistro e fornire ogni documento richiesto per l'accertamento del danno.

### ART. 11 - NORME PER L'ACCERTAMENTO, LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DEI DANNI

I **Nomina dei Periti** - L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure

- fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### II Mandato dei Periti - I Periti devono:

- accertare l'autenticità delle opere;
- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità con le quali si è verificato il sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### III Calcolo dell'indennizzo - L'indennizzo sarà calcolato applicando i patti di polizza e le risultanze dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

In deroga alle disposizioni contenute nei capitoli avanti menzionati non verrà applicata alcuna franchigia né la deduzione di un decimo prevista dall'art. 18 del capitolato "Polizza Italiana di Assicurazione per Merci Trasportate a Mezzo Autocarro" Ed. 1972.

### IV Pagamento dei danni - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

#### ART. 12 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato o chi per esso, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi e documenti falsi, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### ART. 13 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Quando l'assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere la medesima si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente, fino a quando le opere non sono state da lui riconsegnate, o rispedite all'Assicurato, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni ai sensi dell'art. 11. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### Art. 14 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE

Reale Mutua rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al proprietario delle opere assicurate nei confronti del Contraente o dei suoi dipendenti.

#### ART. 15 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni presso diversi assicuratori, gli eventuali danni saranno risarciti proporzionalmente al valore assicurato con il presente contratto rispetto al valore complessivamente assicurato esclusa ogni responsabilità solidale.



**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### ART. 16 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le opere assicurate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente e/o Assicurato devono darne avviso a Reale Mutua appena ne abbiano notizia.

In caso di recupero delle opere assicurate, Reale Mutua ha diritto di ottenere il rimborso dell'indennità pagata. A garanzia di tale diritto Reale Mutua è autorizzata con la presente polizza ad ottenere la consegna delle opere stesse. Queste ultime saranno restituite all'Assicurato contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.

### ART. 17 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti inerenti al contratto sono svolti con l'assicuratore cui sia affidata la delega, il quale deve a sua volta tenere informati gli altri assicuratori. Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri riguardi tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dall'assicuratore delegatario per conto comune, sia per quanto concerne l'esazione dei premi, sia per quanto si riferisce alla liquidazione dei danni. Ciascun assicuratore è tenuto al pagamento delle indennità liquidate soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta senza responsabilità solidale.

### ART. 18 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE - ED. 10/11/2003

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.
- 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

### ART. 19 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI

- 1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

## **ALLEGATO ALLA POLIZZA N.**

### **CONDIZIONI ADDIZIONALI** Polizza Mostra d'Arte mod. 5044tra

Le presenti Condizioni Aggiuntive integrano le Condizioni Generali e vi prevalgono in caso di discordanza.

#### **RISCHI ESCLUSI**

Fermo quanto previsto dall'art. 2) comma II delle Condizioni Particolari di polizza, sono inoltre esclusi le perdite e i danni totalmente o parzialmente causati da:

- 1) effetti negativi di microonde emesse da impianti d'allarme;
- 2) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse;
- 3) tarli, tarme o altri insetti;
- 4) conseguenti o causati da estorsioni o truffe;
- 5) ritardo, anche se conseguente ad un evento assicurato;
- 6) Terremoto;

#### **1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparate e/o imballate per il trasporto alla mostra indicata in frontespizio.

L'assicurazione continua senza interruzione durante l'ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari e il periodo dell'esposizione. La garanzia comprende le operazioni di collocamento delle opere nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere qui nuovamente preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno. La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l'ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nel posto di origine. L'eventuale proroga del periodo di assicurazione dovrà essere preventivamente comunicata a Reale Mutua, che si riserva di assicurarla.

#### **2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DURANTE IL TRASPORTO**

Durante il trasporto la garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) esclusivo utilizzo di trasportatori altamente specializzati nel trasporto di opere d'arte;
- b) che nei trasporti a mezzo autocarro siano utilizzati veicoli furgonati adeguatamente attrezzati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- c) che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
- d) che per i trasporti marittimi
  - siano utilizzate navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da un membro effettivo o associato dell'International Association of Classification Societies (I.A.C.S.) oppure da un Ente non aderente all'I.A.C.S. purchè la nave e l'armatore abbiano la stessa nazionalità della società di classifica e limitatamente ai traffici costieri della stessa nazione;
  - le opere siano caricate sotto coperta;
- e) che durante le traversate con navi traghetto RO-RO le opere rimangano a bordo degli autocarri.

- f) che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- g) che nei trasporti a mezzo aereo, all'atto della compilazione del documento di trasporto, siano riportate le indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di opera trasportata e delle particolarità della stessa;
- h) che durante le giacenze di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi come previsto dalle "condizioni di assicurabilità durante la giacenza" che seguono.

#### **Trasporti effettuati da NON Vettori Specializzati**

- Incendio, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi;
  - Ribaltamento dell'autoveicolo e, in genere, uscite dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
  - Collisione dell'autoveicolo con altri veicoli, urto contro corpi fissi e/o mobili, purchè tale evento lasci tracce constatabili sull'autoveicolo stesso;
  - Le operazioni d'imballaggio siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
  - Che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle merci ed in relazione al tipo di trasporto effettuato.
  - Furto totale / Rapina.
  - operazione di carico e scarico (con idonei mezzi, in relazione alla natura dei beni)
- Ed a condizione che:
- Vi sia presenza a bordo dell'autoveicolo di almeno due addetti, con obbligo di sorveglianza ininterrotta durante eventuali fermate dovute a casi forza maggiore;

In relazione a quanto previsto nel paragrafo (trasporti effettuati non da Vettori Specializzati), si conviene fra le parti che, in caso di furto commesso violando i mezzi di protezione e chiusura non conformi alle prescrizioni, sarà applicato ad ogni danno risarcibile ai sensi di polizza uno scoperto del 10% minimo € 250,00 che rimarrà sempre a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

### **3. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DURANTE LA GIACENZA**

Durante la giacenza in esposizione e durante le altre giacenze preliminari o successive nei locali stessi o in altri magazzini o depositi, la garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa, salvo patto contrario, dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- b) accessi dall'esterno: da serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetro, senza luci di sorta, per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di acciaio a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq. o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

c) finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale: da inferriate di ferro a piena sezione, dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. o da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza con resistenza pari al grado EN 356 P6B, metallo o lega metallica; il tutto chiuso con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;

d) che i locali siano dotati di impianto antincendio a norma di legge;

e) che nelle ore di apertura al pubblico:

- sia organizzato nei locali della mostra un adeguato servizio di sorveglianza ininterrotto;
- siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto tra i visitatori e le opere esposte;- l'afflusso del pubblico sia adeguatamente regolamentato con riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo.

f) che nelle ore di chiusura al pubblico sia organizzato un servizio di vigilanza composto da almeno due persone, oppure sia attivato un impianto antintrusione conforme alle norme CEI 79/3 collegato con un Istituto di Vigilanza e/o con le Forze dell'Ordine.

In relazione a quanto previsto nel presente articolo, si conviene fra le parti che, in caso di furto commesso violando i mezzi di protezione e chiusura non conformi alle prescrizioni, sarà applicato ad ogni danno risarcibile ai sensi di polizza uno scoperto del 10% minimo € 250,00 che rimarrà sempre a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

#### 4. DEPREZZAMENTO

Si conviene che è operante la clausola "b" deprezzamento, con avvertenza che lo stesso non potrà in ogni caso superare il 50,00% del valore dell'opera danneggiata.

#### 5. FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, causati da furto commesso con destrezza nell'interno dei locali durante l'orario d'apertura della mostra, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che:

- a) in ogni locale dell'esposizione vi sia presenza continuativa di almeno un custode oppure, in alternativa esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto delle opere assicurate da parte di personale specificamente preposto alla funzione;
- b) le opere assicurate siano saldamente fissate alle pareti con viti o analoghi congegni antistrappo, e collegate ad impianto d'allarme operativo e funzionante.

In caso di sinistro, sarà applicato ad ogni danno risarcibile ai sensi di polizza uno scoperto del 10% minimo € 250,00 che rimarrà sempre a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

6. ATTI DI VANDALISMO ED EVENTI SOCIO-POLITICI

Sono a carico di Reale Mutua i danni materiali e diretti che le opere assicurate subiscono a causa di:

- atti di vandalismo;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;

In caso di sinistro, sarà applicato ad ogni danno risarcibile ai sensi di polizza uno scoperto del 10% minimo € 250,00 che rimarrà sempre a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

7. COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

La garanzia viene estesa ai danni derivanti ai beni per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato.

8. COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

La garanzia viene estesa ai danni derivanti ai beni per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dei dipendenti del Contraente e/o Assicurato.

9. RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

Reale Mutua rinuncia a rivalersi nei confronti delle ditte specializzate incaricate di effettuare le operazioni d'imbballaggio e trasporto delle opere assicurate, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.

10. DIFETTO, VIZIO, INSUFFICIENZA D'IMBALLAGGIO

La garanzia è estesa a difetto, vizio o insufficienza d'imbballaggio, sempre che tale operazione non sia effettuata dai singoli proprietari prestatori né dal contraente, ma da terzi con personale specializzato.

11. VALORE ACCETTATO

Reale Mutua dichiara di accettare il valore delle opere dichiarato dall'assicurato sempre che l'opera stessa ed il corrispondente valore da garantire siano stati preventivamente stimati da un Perito accreditato presso il Tribunale. In caso di mancata perizia, la somma assicurata non sarà considerata come accettata e gli eventuali danni saranno liquidati in base al valore commerciale delle opere assicurate.

12. RECUPERO DELLE OPERE RUBATE

Se le opere assicurate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente e/o Assicurato devono darne avviso a Reale Mutua appena ne abbiano notizia. L'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle opere recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Reale Mutua per le stesse, maggiorato degli interessi legali.

IL CONTRAENTE

---

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
*L'agente procuratore*

---